- i risultati di tale indagine che indicano la necessità di procedere con un aggiornamento del profilo nonché del percorso formativo, il quale deve garantire una maggiore uniformità di contenuti;

- la peculiarità della figura quale "operatore di interesse sanitario" tale da richiedere una specifica disciplina del processo formativo e dell'organizzazione dei relativi corsi funzionali e rispondenti ai risultati attesi»;

Visto il suddetto schema di accordo, il quale richiama il parere favorevole della Sezione II del Consiglio superiore di sanità, reso in data 11 giugno 2024 con la seguente raccomandazione: «nell'attivazione dei corsi di formazione, una particolare attenzione diretta a garantire lo svolgimento delle attività formative al fine di assicurare l'acquisizione delle competenze, delle abilità minime e delle conoscenze essenziali. Rientra nelle prerogative delle regioni e delle province autonome garantire lo svolgimento delle suddette attività formative presso soggetti accreditati per la formazione»;

Vista la nota dell'8 agosto 2024, prot. DAR n. 13420, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la documentazione trasmessa dal Ministero della salute in data 7 agosto 2024 alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 19 settembre 2024, nel corso della quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha concordato con il Ministero della salute alcune modifiche allo schema di accordo in oggetto;

Vista la comunicazione del predetto Coordinamento tecnico della Commissione salute del 24 settembre 2024, diramata, in pari data, alle amministrazioni interessate con prot. DAR n. 15191, con la quale sono state trasmesse le proposte emendative sullo schema di accordo, già presentate nel corso della riunione tecnica sopra richiamata;

Vista la nota del 1° ottobre 2024, acquisita al prot. DAR n. 15456, in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto, che tiene conto delle proposte emendative formulate dalle regioni nel corso della riunione tecnica del 19 settembre 2024;

Vista la nota del 1° ottobre 2024, prot. DAR n. 15462, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta nota alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione, acquisita al prot. DAR n. 15521 il 1° ottobre 2024, con la quale il citato Coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso l'assenso tecnico sull'ultima versione dell'accordo in oggetto;

Considerato che, nel corso della seduta del 3 ottobre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo e dei relativi allegati 1, 2, 3, che ne costituiscono parte integrante, con la raccomandazione, in riferimento al disposto dell'art. 17, comma 2, di voler agevolare e favorire, in particolare per le piccole regioni che si trovano in casi di assenza o indisponibilità di strutture ove realizzare il tirocinio, gli accordi interregionali;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo

ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la revisione del profilo professionale dell'operatore socio-sanitario quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale, e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione, nei seguenti termini:

Art. 1.
Descrizione della figura

1. L'operatore socio-sanitario è l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

2. L'operatore socio-sanitario è l'operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio- sanitario e sociale.

3. L'operatore socio-sanitario svolge la propria attività in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali.

La collaborazione si realizza attraverso piani e programmi, nonché strumenti di integrazione professionale definiti dal professionista responsabile in base al grado di complessità e stabilità sanitaria e socio-assistenziale della persona assistita.

Art. 2.
Descrizione dello standard *professionale*

1. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona, al *caregiver* e agli ambienti di vita e di cura.

2. Gli ambiti di competenza, di seguito indicati, si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali, come descritto nell'allegato 1:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana

- Assicurare igiene, sicurezza e *comfort* degli ambienti di vita e di cura della persona

- Svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale

- Svolgere attività finalizzate all'integrazione con altri operatori e al lavoro in *team*.

Art. 3.
Programmazione fabbisogno e corsi di formazione

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono il fabbisogno professionale e formativo di operatori socio-sanitari, di concerto tra le Direzioni competenti in materia di formazione professionale, sanitaria e sociale, nonché provvedono all'organizzazione dei corsi di formazione nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo.

2. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I corsi di formazione per la qualificazione di operatore socio-sanitario sono erogati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o attraverso le aziende sanitarie, gli altri enti del Servizio sanitario regionale, i soggetti accreditati per la formazione, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e province autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR) di concerto tra le aree della formazione professionale e quella sanitaria, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione e provincia autonoma.

4. Gli enti accreditati/autorizzati devono garantire un partenariato con le strutture ospitanti i tirocini di cui all'art. 14. A tal fine gli enti devono stipulare accordi/convenzioni, entro la data di avvio del corso, con una o più strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e con una o più strutture socio-sanitarie/assistenziali accreditate/autorizzate e/o scolastiche, finalizzato a garantire il necessario apporto tecnico-specialistico relativamente all'effettuazione del tirocinio e all'acquisizione delle necessarie dotazioni logistiche, strumentali e professionali, quando non direttamente possedute, per le attività d'aula e di carattere pratico.